

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 157

35° anno

24 giugno 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
92/C 157/01	ECU.....	1
92/C 157/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	2
92/C 157/03	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991	4
92/C 157/04	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 16 al 20 giugno 1992)	5
	II Atti preparatori	
	Commissione	
92/C 157/05	Proposta di direttiva del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	6
92/C 157/06	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	13

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III Informazioni	
	Commissione	
92/C 157/07	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	16
92/C 157/08	Pubblicazione di un bollettino d'informazione sulle attività comunitarie nel settore della protezione sociale e delle azioni sociali — Procedura aperta	17
92/C 157/09	Organizzazione di concorsi generali	18
92/C 157/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.213 — Hong Kong and Shanghai Bank/Midland)	18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

23 giugno 1992

(92/C 157/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2087	Dollaro USA	1,31185
Corona danese	7,88290	Dollaro canadese	1,56792
Marco tedesco	2,05068	Yen giapponese	166,736
Dracma greca	249,225	Franco svizzero	1,85364
Peseta spagnola	129,089	Corona norvegese	8,02130
Franco francese	6,90491	Corona svedese	7,40604
Sterlina irlandese	0,767253	Marco finlandese	5,58454
Lira italiana	1550,74	Scellino austriaco	14,4343
Fiorino olandese	2,31043	Corona islandese	74,2113
Scudo portoghese	170,304	Dollaro australiano	1,74402
Sterlina inglese	0,703329	Dollaro neozelandese	2,40927

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(92/C 157/02)

Data di approvazione: 7. 5. 1991**Stato membro:** Italia**Aiuto n.:** NN 99/90**Titolo:** Misure a favore di attività di pesca (Legge n. 424/89)

Obiettivo: Si tratta di un progetto di aiuto a favore della pesca marittima in seguito ai danni avutisi nel corso dell'estate 1989. Il regime di aiuto favorisce la ricostituzione degli stock, la sostituzione di apparecchiature a motore a bordo dei pescherecci e il miglioramento degli impianti per il lavaggio, la conservazione e il trattamento dei prodotti della pesca

Base giuridica: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

Legge del 30 dicembre 1989, n. 424

Bilancio: 100 miliardi di Lit**Intensità dell'aiuto:** 60—75 % delle spese considerate ammissibili dalle autorità nazionali**Durata:** 1990—1991

Condizioni: I beneficiari devono rispettare le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1990. Le autorità italiane debbono tenere informata la Commissione sull'applicazione di questi aiuti inviando entro la fine del 1991 una relazione in cui figurì l'elenco di tutti i singoli progetti

Data di approvazione: 13. 11. 1991**Stato membro:** Germania (Baviera, Sassonia)**Aiuto n.:** N 595/91 e N 596/91**Titolo:** Aiuti a favore di organizzazioni di produttori che operano nel settore della pesca

Obiettivo: Sostenere le campagne promozionali per il consumo delle carpe nei Länder Baviera e Sassonia

Bilancio: 50 000 DM per Land per il 1991**Intensità dell'aiuto:** 50 % dei costi previsti

Durata: I progetti per la promozione del consumo saranno presentati alla Commissione per un cofinanziamento conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

Data di approvazione: 11. 12. 1991

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 407/91

Obiettivo: Finanziare e promuovere le attività del FIOM in particolare al fine di incrementare il consumo dei prodotti del mare

Base giuridica: Projet de décret instituant des taxes parafiscales au profit du FIOM

Bilancio: circa 40 milioni di franchi

Durata: Fino al 31 dicembre 1995

Data di approvazione: 18. 12. 1991

Stato membro: Repubblica federale di Germania (Bremen)

Aiuto n.: N 686/91

Obiettivo: Costruzione, ammodernamento e acquisto di imbarcazioni di seconda mano; aiuti a singoli pescatori membri di organizzazioni di produttori

Bilancio:

1991: 100 000 DM

1992: 275 000 DM

1993: 275 000 DM

Intensità dell'aiuto: 5—10 % dell'investimento

Condizioni: Gli aiuti concessi debbono essere conformi alle norme comunitarie: regolamento (CEE) n. 4028/86 e linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca

Data di approvazione: 20. 12. 1991

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 680/91

Obiettivo: Misure a favore del settore della pesca

Base giuridica: The Fishing Vessels (Exploratory Voyages and Joint Ventures) (Grants) Scheme 1991

Intensità dell'aiuto:

- per quanto riguarda la pesca sperimentale: 10 % del costo ammissibile della campagna;
- per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese: 10 % del premio di cooperazione

Durata: Le domande di aiuto debbono essere presentate entro il 29 febbraio 1996

Condizioni: Presentazione di relazioni al ministro e alla Commissione una volta completate le azioni. Termine: 5 mesi per la pesca sperimentale; 2 mesi per le associazioni temporanee di imprese

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle macchine ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 ⁽²⁾

(92/C 157/03)

Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate elaborate nell'ambito della direttiva

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 292-1	Sicurezza del macchinario — Concetti fondamentali, principi generali di progettazione — Parte 1: Terminologia, metodologia di base	1991
CEN	EN 292-2	Sicurezza del macchinario — Concetti fondamentali, principi generali di progettazione Parte 2: Specifiche e principi tecnici	1991

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione:

- CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 11, telefax (32-2) 519 68 19;
- CENELEC (CLC), rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, telefax (32-2) 519 69 19;
- ETSI, BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 92 94 42 12, telefax (33) 93 65 47 16.

Avvertimento:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi europei di normalizzazione;
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 16 al 20 giugno 1992)

(92/C 157/04)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3546	S 115 del 16. 6. 1992	Nigeria	NG-Yola: Lavori di costruzione (<i>dati complementari</i>)	27. 8. 1992
3550	S 117 del 18. 6. 1992	Rwanda	RW-Kigali: Forniture varie	30. 7. 1992
3540	S 118 del 19. 6. 1992	Cipro	CY-Nicosia: Veicoli	1. 9. 1992

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(92/C 157/05)

COM(92) 195 def. — SYN 414

(Presentata dalla Commissione il 14 aprile 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare le misure volte ad istituire progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che i lavori relativi al mercato interno dovranno progredire anche verso il miglioramento della qualità di vita, la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori; che le misure proposte dalla presente direttiva si inseriscono nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori⁽¹⁾;

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio,

hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/CEE⁽²⁾ relativa ad un piano d'azione per il 1990—1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione⁽⁴⁾, e classificate cancerogene della categoria 1 oppure della categoria 2 possono provocare l'insorgenza del cancro e che pertanto, al fine di migliorare la protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono, non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, e classificate mutagene della categoria 1 o della categoria 2 possono causare alterazioni genetiche ereditarie; che per una migliore protezione della salute umana tali sostanze e i preparati che le contengono, non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, e classificate teratogene della categoria 1 o della categoria 2 possono provocare malformazioni congenite; che per una migliore protezione della salute umana tali sostanze e i preparati che le contengono, non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE, stabilisce per tali sostanze concentrazioni

(¹) GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1.

(²) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.

(³) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(⁴) GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 23 e
GU n. L 338 A del 10. 12. 1991, pag. 2.

limite specifiche e che, in assenza di tali limiti, la tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/492/CEE della Commissione ⁽²⁾ fissa concentrazioni limite generali per tali sostanze contenute in preparati;

considerando che il creosoto, quale definito nell'allegato della presente direttiva, può essere dannoso per la salute a causa del suo contenuto di note sostanze cancerogene; che per tali motivi l'uso del creosoto nel trattamento del legno nonché la commercializzazione e l'impiego di legno trattato con creosoto devono essere limitati;

considerando che alcune componenti del creosoto sono scarsamente degradabili e nocive per gli organismi dell'ambiente naturale; che tali componenti possono diffondersi nell'ambiente a seguito dell'uso di legno trattato;

considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute; e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati;

considerando che le limitazioni all'uso di creosoto per il trattamento del legno, alla commercializzazione e all'uso del legno con esso trattato, alla commercializzazione e all'uso di solventi clorurati, fissate dalla presente direttiva, tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure;

considerando che le limitazioni d'uso o di commercializzazione già adottate da alcuni Stati membri per quanto concerne le citate sostanze o i preparati che le contengono hanno una incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva

89/391/CEE ⁽⁵⁾ e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'adozione della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (dopo 3 mesi dalla data suddetta).

2. Nel caso di modificazioni dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, dopo la notifica della presente direttiva, e con riguardo alle sostanze e ai preparati di cui ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato della medesima, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire i limiti stabiliti dalla presente direttiva, come contemplati dalle direttive modificate entro i termini di attuazione delle direttive modificative medesime.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati**Restrizioni**

29. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «cancerogene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate almeno come sostanza «Tossica T» con la frase di rischio R 45: «Può provocare il cancro» o con la frase di rischio R 49 «Può provocare il cancro in seguito ad inalazione».

Non si possono utilizzare in concentrazione singola uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, per le sostanze e preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE ⁽²⁾;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE ⁽⁴⁾;
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE ⁽⁵⁾;
- d) ai rifiuti soggetti alle direttive 75/442/CEE ⁽⁶⁾ e 78/319/CEE ⁽⁷⁾;
- e) alle sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, che non sono inclusi nei punti 29, 30 e 31 dell'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

30. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «mutagene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R 46: «Può provocare alterazioni genetiche ereditarie».

Non si possono utilizzare in concentrazione singola, uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE;
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE;
- d) ai rifiuti soggetti alle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE;
- e) alle sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, che non sono inclusi nei punti 29, 30 e 31 dell'allegato della presente direttiva.

31. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate «teratogene della categoria 1 o della categoria 2» ed etichettate con la frase di rischio R 47: «Può provocare malformazioni congenite».

Non si possono utilizzare in concentrazione singola, uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per le sostanze e preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE;
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE;
- d) ai rifiuti soggetti alle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE;
- e) alle sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, che non sono inclusi nei punti 29, 30 e 31 dell'allegato della presente direttiva.

32. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- a) Creosoto
Einecs n. 232-287-5
CAS n. 8001-58-9
- b) Olio di creosoto
Einecs n. 263-047-8
CAS n. 61789-28-4
- c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene
Einecs n. 283-484-8
CAS n. 84650-04-4
- d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene
Einecs n. 292-605-3
CAS n. 90640-84-9
- e) Distillati (catrame di carbone) di testa
Einecs n. 266-026-1
CAS n. 65996-91-0
- f) Olio di antracene
Einecs n. 292-602-7
CAS n. 90640-80-5
- g) Fenoli di catrame, carbone, grezzi
Einecs n. 266-019-3
CAS n. 65996-85-2
- h) Creosoto dal legno
Einecs n. 232-419-1
CAS n. 8021-39-4
- j) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini
temperatura, estratti alcalini
Einecs n. 310 191 5
CAS n. 122384-78-5.

32. 1. Non si possono utilizzare per il trattamento di legno se contengono:

- a) una concentrazione di benzo-a-pirene superiore allo 0,005 % in massa o
- b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3 % in massa o entrambi a) e b). Inoltre il legno trattato con tali creosoti non deve essere immesso sul mercato.

Tuttavia in base a deroga:

- (i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali se contengono
 - a) una concentrazione di benzo-a-pirene inferiore allo 0,05 in massa
 - e
 - b) una concentrazione di fenolisolubili in acqua inferiore al 3 % in massa.

Tali sostanze e preparati:

- possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 200 litri
- non possono essere venduti al pubblico.

Senza pregiudizio della applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura «Unicamente per uso in impianti industriali»;

- (ii) Per quanto riguarda il legno trattato in conformità del punto (i), che viene immesso sul mercato per la prima volta: tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali (ad esempio: traversine ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, pontili, ecc.).

In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:

- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno o per altri scopi (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per una eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per una eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti;
- per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o in qualsiasi altro caso in cui c'è il rischio che venga a contatto con la pelle;

- (iii) Per quanto riguarda il legno trattato da molto tempo: il divieto non si applica, se tale legno è immesso nel mercato dei prodotti usati. In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:

- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno o per altri scopi (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per un'eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per una eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti;
- per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta.

- 33. Cloroformio
CAS n. 67-66-3.
- 34. Tetracloruro di carbonio
CAS n. 56-23-5.
- 35. 1,1,2 tricloroetano
CAS n. 79-00-5.
- 36. 1,1,2,2 tetracloroetano
CAS n. 79-34-5.
- 37. 1,1,1,2 tetracloroetano
CAS n. 630-20-6.
- 38. Pentacloroetano
CAS n. 76-01-7.
- 39. 1,1 dicloroetilene
CAS n. 75-35-4.

Non si possono utilizzare in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % in peso in sostanze o preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 %, deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali».

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE;
- c) ai rifiuti soggetti alle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE.

- 40. 1,1,1 tricloroetano
CAS n. 71-55-6.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, non potrà essere utilizzato in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in sostanze e preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tale sostanza e dei preparati che la contengono in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %, deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso degli utilizzatori professionali».

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE;
- c) ai rifiuti soggetti alle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE;

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(92/C 157/06)

COM(92) 218 def. — SYN 316

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 25 maggio 1992)

A seguito del parere emesso nel quadro della procedura di cooperazione in prima lettura dal Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, presentata dalla Commissione al Consiglio, la Commissione ha deciso di modificare la summenzionata proposta nel modo seguente:

1. Il terzo considerando è completato come segue:

«in forza del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3677/90 del 13 dicembre 1990 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1».

2. Il quinto considerando è modificato come segue:

«considerando che l'articolo 12 della convenzione è basato su un sistema di sorveglianza degli scambi delle sostanze in parola, che la maggior parte degli scambi di dette sostanze è pienamente lecita; che la documentazione . . . » [il resto non è modificato];

3. Sono stati aggiunti i considerandi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, i cui testi sono i seguenti:

«considerando, d'altro canto, che i metodi di diversione evolvono con grande rapidità e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure identificate all'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope debbano essere rafforzate per lottare efficacemente contro le diversioni dei prodotti in questione

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori del gruppo d'azione sui prodotti chimici, creato dal vertice economico di Houston (G7) il 10 luglio 1990, per mettere a punto procedure efficaci in modo da impedire la diversione dei precursori e dei prodotti chimici essenziali per la fabbricazione illecita di droga; che nel corso di tali

lavori vi è stato un completo coordinamento comunitario nonché una stretta consultazione con i rappresentanti dell'industria e del commercio

considerando che la relazione finale del gruppo d'azione sui prodotti chimici è stata approvata dal Vertice economico di Londra (G7) il 15 luglio 1991

considerando che questa relazione finale, pur riconoscendo che la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope costituisce lo strumento di base per la cooperazione internazionale in materia, contiene alcune raccomandazioni per il rafforzamento delle misure nazionali e internazionali sulla base della suddetta convenzione»;

4. L'ottavo considerando è modificato come segue:

«considerando che il commercio lecito delle sostanze classificate nella tabella 1 dell'allegato è in generale limitato alla fabbricazione di specialità medicinali; che occorre garantire che la fabbricazione o l'impiego di sostanze classificate sia subordinato al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità nazionali; che è possibile . . . » [il resto non è stato modificato];

5. All'articolo 2, punto 1, parte introduttiva, il testo del punto 1 è stato sostituito dal testo seguente:

«tutte le transazioni commerciali che portano all'immissione in commercio delle sostanze classificate di cui alle tabelle I e II dell'allegato devono essere adeguatamente documentate.»;

6. L'articolo 2, punto 1, lettera b) è modificato come segue:

«b) la documentazione deve inoltre comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui venga indicato l'impiego specifico delle sostanze e confermato che esse non sono impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope; un acquirente regolare, presso un fornitore, di una delle sostanze di cui alla tabella II può fornire una dichiarazione unica concernente tutte le transazioni di tale sostanza per il periodo di un anno»;

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 29. 1. 1991, pag. 17.

7. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate al fine di immetterle in commercio, le etichette stesse devono contenere il nome di tali sostanze secondo quanto indicato nelle tabelle I e II dell'allegato. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali»;

8. È inserito il seguente articolo 2, paragrafo 4 bis:

«4 bis: per quanto riguarda i composti e i miscugli di sostanze elencate alla tabella II, le condizioni relative alla documentazione, alla tenuta dei registri e all'etichettatura prescritte dal presente articolo vengono approvate, ove necessario, dalla Commissione sulla base di una proposta presentata al comitato previsto dall'articolo 9 bis»;

9. L'articolo 3, primo capoverso è modificato come segue:

«Gli Stati membri designano le autorità competenti ...»[il resto non è modificato].

10. L'articolo 4 è modificato come segue:

«Articolo 4

Prescrizioni supplementari — sostanze incluse nelle tabelle I e II dell'allegato:

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fabbricazione e la libera circolazione all'interno della Comunità delle sostanze classificate specificate dalla tabella I dell'allegato siano subordinate al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità designate in conformità dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque operatore in possesso di un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 fornisca le sostanze classificate specificate nella tabella I dell'allegato unicamente:

a) agli operatori che necessitano di una sostanza inclusa nella tabella I per la fabbricazione di un farmaco e che siano abilitati a fabbricare tale prodotto da un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE, ovvero

b) ai farmacisti scritti all'albo, ovvero

c) alle persone responsabili di un laboratorio le cui attività abbiano come fine precipuo o includano lo svolgimento di programmi didattici o di ricerca

in campo scientifico e che sia collegato a un'università, a un ospedale, o a qualunque altro istituto a tal fine autorizzato dalle competenti autorità designate ai sensi dell'articolo 3, ovvero

d) a qualunque altra persona autorizzata dalle competenti autorità designate ai sensi dell'articolo 3 a possedere una sostanza inclusa nella tabella I ai fini della fabbricazione di prodotti non medicinali o destinata ad altri fini speciali.

2 bis. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione o nell'immissione in libera pratica delle sostanze classificate di cui alla tabella II devono informare le autorità competenti dell'attività che essi esercitano in tale specifico commercio»;

11. All'articolo 5, paragrafo 2, dopo le parole «le persone che, a seguito di informazioni ottenute», sono aggiunte le parole «per esempio»;

12. L'articolo 6, paragrafo primo, è modificato come segue:

«1. Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2, 4 e 5, ciascuno Stato membro adotta, in armonia con il proprio ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per mettere in grado le autorità competenti di:

a) ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo di sostanze classificate od operazioni in cui intervengono sostanze classificate;

b) avere accesso ai locali adibiti alle attività commerciali degli operatori per raccogliere prove di illeciti»; (il resto non è modificato).

13. L'articolo 9, paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione presenta una relazione annuale all'ufficio internazionale di controllo sugli stupefacenti. La Commissione aggiorna annualmente l'allegato a tale relazione».

14. È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.»;

15. L'articolo 10 è modificato come segue:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva»;

16. Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO

TABELLA I

Sostanza	Codice SH
Efedrina	2939 40 10
Ergometrina	2939 60 10
Ergotamina	2939 60 30
Acido lisergico	2939 60 50
1-Fenil 2-propanone	2914 30 10
Pseudo-efedrina	2939 40 30
Acido acetil-antranilico N	2924 29 50
3-Metilenediossifenil. 4-propanone 2	2932 90 77

I sali delle sostanze sopra elencate in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

TABELLA II

Sostanza	Codice SH
Anidride acetica	2915 24 00
Acido antranilico	ex 2922 49 90
Acido fenilacetico	2916 33 00
Piperidina	2933 39 30
Isosafrolo (cis + trans)	2932 90 73
Piperonale	2932 90 75
Safrolo	2932 90 71

I sali delle sostanze sopra elencate in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

TABELLA IIa

Sostanza	Codice SH
Acetone	2914 11 00
Etere etilico	2909 11 00
Metiletilcetone (MEK)	2914 12 00
Toluene	2902 30 10 e 2902 30 90
Permanganato di potassio	2841 60 10
Acido solforico	2807 00 10
Acido cloridrico	2806 10 00

TABELLA III

Sostanza	Valore soglia
Anidride acetica	1 l
Acido antranilico e suoi sali	100 g
Acido felilacetico e suoi sali	200 g
Piperidina e suoi sali	0,25 l
Isosafrolo (cis + trans)	500 ml/g
Piperonale	500 ml/g
Safrolo	500 ml/g*

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(92/C 157/07)

- | | |
|---|---|
| 1. Denominazione del gruppo: Cereal Partners España AEIE | 4. Numero di registro del gruppo: |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 13. 3. 1991 | 5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione: BORME |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Barcelona
Stato membro: E
Località: Esplugues de Llobregat | Nome e indirizzo dell'editore: BOE, c/Trafalgar, 27, E-Madrid
Data di pubblicazione: |
| <hr/> | |
| 1. Denominazione del gruppo: Chocolates Elgorriaga Distribución AEIE | 4. Numero di registro del gruppo: |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 19. 2. 1992 | 5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione: BORME |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Barcelona
Stato membro: E
Località: Vallirana | Nome e indirizzo dell'editore: BOE, c/Trafalgar, 27-29, E-Madrid
Data di pubblicazione: 9. 3. 1992 |
| <hr/> | |
| 1. Denominazione del gruppo: Acieroid y Ross II AEIE | 4. Numero di registro del gruppo: |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 17. 12. 1990 | 5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione: BORME |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Barcelona
Stato membro: E
Località: Barcelona | Nome e indirizzo dell'editore: BOE, c/Trafalgar, 27, E-Madrid
Data di pubblicazione: 16. 1. 1991 |

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Pubblicazione di un bollettino d'informazione sulle attività comunitarie nel settore della protezione sociale e delle azioni sociali — Procedura aperta

(92/C 157/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'occupazione, affari sociali e relazioni industriali, divisione V/C/1, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Telefax (32 2) 235 01 29/65 07.

2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Gara pubblica d'appalto, procedura aperta n. V/003/92.

b)

3. a)

- b) **Oggetto dell'appalto:** La Commissione delle Comunità europee intende pubblicare un bollettino d'informazione sulle azioni della sfera d'attività della divisione V/C/1. Queste azioni coprono quattro settori:

la protezione sociale,

la lotta contro l'emarginazione sociale,

le persone anziane,

le azioni relative alla famiglia.

Per la pubblicazione del bollettino, la Commissione desidera assicurarsi della collaborazione di un'organizzazione che sarà incaricata dei seguenti compiti:

redazione di articoli nei settori indicati prima, sulla base di informazioni fornite dai servizi della Commissione,

pubblicazione 3 volte all'anno di un bollettino in due lingue (francese, inglese) che comporterà una prima parte di 16 pagine, nonché un fascicolo centrale di 8 pagine,

diffusione del bollettino negli ambienti interessati.

I candidati dovranno dimostrare un'esperienza consolidata nei settori oggetto del bando di gara, in particolare per quanto riguarda le questioni inerenti alla protezione sociale a livello comunitario.

c), d)

4. **Termine di consegna:** Il contratto viene stipulato per un anno e può essere rinnovato due volte per un periodo di un anno.

5. a) **Richiesta di documenti:** Soltanto su domanda scritta o per telefax, all'indirizzo indicato al punto 1, le organizzazioni interessate potranno ottenere la documentazione di gara, che comprenderà le specifiche della struttura della pubblicazione e un modulo tipo per rispondere al bando di gara.

- b) **Termine per la presentazione della richiesta:** 22. 7. 1992.

c)

6. a) **Termine per il ricevimento delle offerte:** 21. 8. 1992.

- b) **Indirizzo:** Commissione delle Comunità europee, DG V, bâtiment Rond-Point 11, ufficio 5/65, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Le modalità di spedizione e le pezze giustificative che dovranno tassativamente far parte dell'offerta sono specificate nella documentazione di gara (vedi punto 5. a).

c)

7. a), b), 8., 9., 10.

11. **Condizioni minime:** I requisiti minimi di carattere economico e tecnico cui dovranno conformarsi i candidati figurano nel fascicolo di cui al punto 5. a).

12. **Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** 6 mesi a decorrere dal termine ultimo di presentazione.

13. **Criteri di aggiudicazione:** I criteri applicati per l'aggiudicazione figurano nella documentazione del bando di gara.

14. **Altre informazioni:** La Commissione si riserva il diritto di trattare con la persona giuridica di sua scelta.

I candidati verranno informati dell'esito della loro candidatura.

15. **Data di invio del bando:** 18. 6. 1992.

16. **Data di ricevimento del bando:** 18. 6. 1992.

Organizzazione di concorsi generali

(92/C 157/09)

La Commissione delle Comunità europee indice il seguente concorso generale ⁽¹⁾:

COM/B/731: Assistenti aggiunti (carriera B 5/B 4)

⁽¹⁾ GU n. C 157 A del 24. 6. 1992.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.213 — Hong Kong and Shanghai Bank/Midland)

(92/C 157/10)

Il 21 maggio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:


Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (rettifica).



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



☐ **GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

☐ **LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché



Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



☐ **L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990**

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:




UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS (INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

